



REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali

Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03-01-2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 04.04.2018 n. 78.

BANDO TRIENNALE 2018/2020 - EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018-2020
DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA**

Art. 1

Finalità dell'Avviso Pubblico

1. Il presente Avviso, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. ___ del __/__/___, è finalizzato alla formulazione, ai sensi del Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 del MEF adottato di concerto con il MIUR e con il MIT, del *piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020*, per il finanziamento di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
2. Il *piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020* conterrà tutte le proposte progettuali presentate dalle Province e dai Comuni, ritenute ammissibili ai sensi dei successivi articoli, articolate in quattro tipologie ed in successive 4 *sub-graduatorie*. Ogni *sub-graduatoria* conterrà le proposte progettuali di una delle tipologie di cui all'art. 3 e sarà formata secondo le metodologie e i criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7. Ai fini del posizionamento delle proposte progettuali nella graduatoria del *piano regionale triennale di edilizia scolastica*, le *sub-graduatorie* saranno ordinate in successione dalla tipologia "A" alla tipologia "D".
3. Sulla base del *piano regionale triennale di edilizia scolastica*, saranno definiti i singoli *piani annuali 2018-2019-2020* al fine di ripartire le risorse di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018, così come stabilito all'art. 9.
4. Il *piano regionale triennale di edilizia scolastica* potrà essere utilizzato da parte dello Stato o da parte della Regione per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica, diversi da quelli di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018, anche con riferimento a specifiche tipologie di intervento e/o specifiche lavorazioni in ragione della coerenza con il finanziamento da assegnare.

Art. 2

Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali

1. Le Province e i Comuni della Regione Basilicata possono candidare proposte progettuali riguardanti edifici pubblici di cui detengono la proprietà o edifici pubblici per i quali abbiano l'onere della gestione e manutenzione, destinati o da destinare a sede di istituzioni scolastiche statali o di poli dell'infanzia (di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).

Art. 3

Tipologie di proposte progettuali ed interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'art. 3 del citato decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47, sono pertanto ammesse proposte progettuali che prevedano i seguenti interventi:
 - **TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE "A"** (rif. Decreto Interministeriale 03.01.2018 - Art. 3, c. 1, lett. a)
Interventi di adeguamento sismico o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti, nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico, finalizzati a raggiungere l'agibilità e funzionalità dell'edificio:
 - a.1) interventi di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, privi di vincolo di interesse culturale, nel caso in cui l'intervento di adeguamento sismico, finalizzato ad ottenere il certificato di agibilità, non sia conveniente;
 - a.2) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione nello stesso lotto o in altro sito, di edifici esistenti, privi di vincolo di interesse culturale, posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4);
 - a.3) interventi di adeguamento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, riguardanti edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico;
 - a.4) interventi di adeguamento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, per edifici di proprietà pubblica con destinazione post operam ad uso scolastico, per sostituzione di edifici scolastici in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, che rispettino gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica previsti dal D.M. del 18.12.1975;
 - a.5) interventi di miglioramento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, con un indice di rischio minimo α post operam $\geq 0,60$ e con un differenziale minimo $\geq + 0,20 \alpha$, nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
 - a.6) interventi di miglioramento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, con un indice di rischio minimo α post operam $\geq 0,60$ e con un differenziale minimo $\geq + 0,20 \alpha$;
 - **TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE "B"** (rif. Decreto Interministeriale 03.01.2018 - Art. 3, c. 1, lett. b e c)
Interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, all'ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzati all'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti, alla sicurezza antincendio ed al raggiungimento dell'agibilità e funzionalità dell'edificio;
 - **TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE "C"** (rif. Decreto Interministeriale 03.01.2018 - Art. 3, c.1, lett. d)
Ampliamenti di edifici esistenti in possesso del certificato di agibilità e/o nuove costruzioni:
 - c.1) ampliamenti, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
 - c.2) nuove costruzioni, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
 - **TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE "D"** (rif. Decreto Interministeriale 03.01.2018 - Art. 3, c. 1, lett. e)
Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere "A", "B", "C" purché l'ente certifichi che l'edificio sia adeguato alle normative vigenti, sia già in possesso del certificato di agibilità, confermato dal responsabile dell'ufficio tecnico in sede di candidatura, i cui dati e documenti comprovanti quanto indicato siano stati caricati sul portale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
2. La proposta progettuale può essere riferita ad una sola tipologia di quelle indicate al comma precedente e dichiarata in sede di candidatura.

3. Si intendono interventi di cui alle tipologie "a.3)", "a.4)", "a.5)" e "a.6)" quelli in cui i lavori strutturali, comprese le opere strettamente correlate all'intervento strutturale stesso, calcolati come somma dei lavori Tipo A1-A e dei lavori Tipo A1-B (come definito al comma 9 dell'art. 4) rappresentano non meno del 50% dell'importo dei lavori complessivo, come da computo metrico estimativo presentato.
4. In caso di proposte progettuali che costituiscono il completamento di un progetto originale già approvato e parzialmente realizzato o in corso di realizzazione, ai fini della classificazione di cui al comma precedente, vanno considerati gli interventi previsti nella proposta oggetto di candidatura.
5. Nel caso in cui l'ente locale decida di candidare proposte progettuali diverse da quelle di cui alla tipologia "A" ed alla tipologia "c.2)" dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione, che la struttura sia adeguata in termini di sicurezza strutturale ai livelli minimi previsti per gli edifici esistenti dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, ovvero che l'edificio oggetto di intervento abbia un indice di rischio α ante operam $\geq 0,60$.
6. Le proposte progettuali di cui alle tipologie "a.1)", "a.2)" ed "a.4)" dovranno prevedere la demolizione dell'edificio scolastico attualmente in uso.
7. Per le nuove costruzioni, di cui alle tipologie "a.1)", "a.2)" e "c.2)", dovranno essere rispettati gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica previsti dal D.M. del 18.12.1975 e dal Decreto Interministeriale dell'11.04.2013 "Adozione delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole" (http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/01/cs110413_all1.pdf).

Art. 4

Proposte progettuali non ammissibili e requisiti di ammissibilità

1. Non sono candidabili per la formazione del *piano regionale triennale di edilizia scolastica* e, pertanto, saranno preliminarmente ritenute inammissibili le proposte progettuali:
 - a. relative ad edifici non destinati o non da destinare ad ospitare istituzioni scolastiche statali, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65;
 - b. presentate da Soggetti diversi da quelli individuati all'art. 2;
 - c. presentate attraverso modalità di presentazione difformi da quelle previste all'art. 5;
 - d. presentate al di fuori dei termini previsti all'art. 5.
 - e. prive di uno o più documenti previsti all'art. 5;
2. Le istanze ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla *verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità*, nell'ambito della quale, saranno ritenute inammissibili le seguenti proposte progettuali:
 - a. proposte progettuali non coerenti con le finalità di cui all'art 1 o non appartenenti ad una delle tipologie di cui all'art 3;
 - b. proposte progettuali non finalizzate a raggiungere la piena agibilità e funzionalità dell'edificio ai sensi della normativa vigente;
 - c. proposte progettuali riguardanti edifici esistenti ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017;
 - d. proposte progettuali che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza;
 - e. proposte progettuali già destinatarie di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione della necessità di completamento dell'opera mediante realizzazione di uno o più lotti funzionali appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato e parzialmente realizzato, o in corso di realizzazione;
 - f. proposte progettuali per le quali, alla data di scadenza del presente avviso, siano già state avviate le procedure di gara per la realizzazione dei lavori ovvero si sia proceduto alla pubblicazione del bando di gara;
 - g. proposte progettuali riguardanti enti per i quali, alla data di candidatura non siano presenti, nell'*Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica*, gli edifici scolastici di propria competenza con controllo SNAES positivo (rispondenza e completezza dei dati minimi richiesti);
 - h. proposte progettuali riguardanti edifici non regolarmente inseriti, alla data di candidatura, nell'*Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica* con controllo SNAES positivo; nel caso di proposte progettuali riguardanti

edifici totalmente inagibili gli stessi dovranno risultare, alla data di candidatura, temporaneamente non utilizzati nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica.

3. In caso di edifici parzialmente adibiti ad altro uso, saranno finanziabili solo gli interventi relativi alla parte di edificio destinato o da destinare ad attività scolastica, e di ciò deve essere data evidenza nel quadro economico.
4. Ogni proposta progettuale dovrà essere riferita ad un singolo edificio, ovvero un complesso edilizio che può essere articolato in più corpi di fabbrica fra loro adiacenti, individuato con un singolo codice edificio nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica. Saranno ritenute inammissibili le proposte progettuali riferite a più edifici. Nel caso di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Poli per l'infanzia dovranno essere indicati tutti gli edifici pubblici interessati dal Polo.
5. Ogni ente può presentare una sola proposta progettuale per ogni edificio presente nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica.
6. Gli enti devono attestare l'avvenuta approvazione delle proposte progettuali candidate, riferite ad interi edifici o porzioni degli stessi, ad uno dei livelli di progettazione previsti all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - a. progetti di fattibilità tecnico economica,
 - b. progetti definitivi,
 - c. progetti esecutivi.
7. Gli enti devono attestare la conformità della proposta progettuale agli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché la completa regolarità della stessa sotto il profilo autorizzativo, in relazione al livello di progettazione.
8. Per le proposte progettuali di cui alle tipologie "a.1)", "a.2)", "a.3)", "a.4)", "a.5)" e "a.6)" la candidatura con un livello di progettazione definitivo o esecutivo presuppone che i progetti siano corredati da una verifica di vulnerabilità sismica condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2. In caso di proposte progettuali candidate con un livello di progettazione definitivo o esecutivo non corredate da una verifica di vulnerabilità sismica condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, in fase di valutazione sarà attribuito comunque il punteggio relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
9. Ad ogni livello di progettazione le proposte dovranno essere munite di quadro economico e di computo metrico estimativo come indicato al successivo art. 5, in cui siano specificate le lavorazioni da effettuare distinte per le seguenti categorie di opere:
 - A1-A: opere strutturali, comprese le demolizioni correlate;
 - A1-B: opere di finitura strettamente conseguenti a quelle strutturali;
 - A1-C: opere di adeguamento impianto antincendio;
 - A1-D: altre opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità (impiantistica, rimozione barriere architettoniche, igienico-sanitarie, ecc.);
 - A1-E: lavorazioni diverse da quelle precedenti (efficientamento energetico, sistemazioni esterne, ecc.).
10. L'ammissibilità sarà accertata attraverso verifica sulla documentazione di cui all'art. 5.

Art. 5

Modalità di partecipazione e documentazione da presentare

1. Gli enti locali interessati dovranno presentare la propria candidatura sul modello di domanda on line tramite la piattaforma informatica "Centrale Bandi" disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it - Sezione "Avvisi e Bandi" - **entro le ore 17,00 del giorno 15/06/2018** seguendo la procedura indicata nella guida alla compilazione scaricabile dal portale. Sarà possibile procedere al caricamento della candidatura **a partire dal 14/05/2018**.
2. Ai fini della candidatura per ogni proposta progettuale nel portale:
 - A. Devono essere inserite le seguenti informazioni:
 - codice dell'edificio scolastico oggetto della candidatura come riportato nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
 - indicazione della tipologia di proposta progettuale tra quelle descritte all'art. 3;
 - indicazione del tipo di istituzione scolastica statale beneficiaria dell'intervento;
 - descrizione dell'intervento (max 4000 ca);

- indicazione dell'indice di rischio α *ante operam* dell'edificio oggetto di intervento, risultante come da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, oppure in assenza della stessa calcolato così come previsto dall'**Allegato A** al presente Avviso;
 - indicazione, nel caso di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Poli per l'infanzia, degli eventuali ulteriori edifici pubblici che costituiranno il Polo.
 - indicazione di tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei punteggi di cui al successivo art 7.
- B. Deve essere caricato l'atto amministrativo, approvato secondo l'ordinamento interno dell'ente, di approvazione del livello di progettazione della proposta progettuale oggetto di candidatura completa di quadro economico e scheda di autovalutazione, redatto sul modello allegato, in cui siano specificati:
- il finanziamento richiesto;
 - la quota di eventuale cofinanziamento a carico dell'ente proponente;
 - eventuali altre risorse di finanziamento (es. investitori privati, fondazioni, etc.);
 - il costo totale dell'intervento;
 - il costo dei lavori articolato in:
 - A1-A opere strutturali, comprese le demolizioni correlate;
 - A1-B: opere di finitura strettamente conseguenti a quelle strutturali;
 - A1-C: opere di adeguamento impianto antincendio;
 - A1-D: altre opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità (impiantistica, rimozione barriere architettoniche, igienico-sanitarie, ecc.);
 - A1-E: lavorazioni diverse da quelle precedenti (efficientamento energetico, sistemazioni esterne, ecc.).
 - oneri della sicurezza;
 - somme a disposizione.
- C. devono essere caricati i seguenti allegati:
- relazione di calcolo delle dimensioni complessive dell'edificio, con riferimento ai valori inseriti nelle schede presenti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica, con dettaglio del calcolo dei singoli valori delle superfici utili di ogni piano inseriti nella scheda 10 (per le proposte progettuali riguardanti edifici scolastici) e con dettaglio del valore del volume lordo inserito nella scheda 6 (per le proposte progettuali che riguardano le palestre scolastiche);
 - nel caso di proposte progettuali di cui alle tipologie "a.1)", "a.2)" e "a.4)" dell'art. 3, relazione tecnica nella quale vengano descritte le ragioni di convenienza economica e funzionale, legate alla realizzazione o rifunzionalizzazione di un nuovo manufatto in sostituzione di quello esistente;
 - nel caso di proposte progettuali di cui alla tipologia "a.5)" dell'art. 3, relazione tecnica nella quale vengano descritte le motivazioni tecniche per le quali l'edificio non sia adeguabile sismicamente in ragione di vincolo di interesse culturale;
 - eventuale relazione descrittiva delle attività di progettazione partecipata poste in essere o delle attività previste per la redazione dei successivi livelli di progettazione, in caso di candidatura con uno progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - nel caso in cui l'ente abbia valutato l'indice di rischio sismico α *ante operam* attraverso il calcolo secondo lo schema allegato al presente Avviso, breve relazione tecnica giustificativa;
 - nel caso in cui l'ente abbia valutato l'indice di rischio sismico α *ante operam* risultante come da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, scheda di sintesi della verifica stessa;
 - nel caso di proposte progettuali di cui alle tipologie "a.1)", "a.2)", "a.3)", "a.4)", "a.5)" ed "a.6)" dell'art. 3, riguardanti edifici parzialmente o totalmente inagibili, copia dell'atto di interdizione o chiusura dell'edificio scolastico oggetto della candidatura;
 - nel caso di completamento lavori, copia dell'atto di approvazione del progetto unitario e relativo quadro economico;
 - nel caso di proposte progettuali di cui alle tipologie "c.1)" e "c.2)" dell'art. 3, relazione descrittiva delle esigenze scolastiche che si intendono soddisfare;

- in caso di cofinanziamento con utilizzo del conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e ss.mm.ii.), fac-simile generato dal portale GSE per l'accesso agli incentivi in cui viene indicata la stima del contributo in conto termico sulla singola proposta progettuale, simulata in fase preliminare prima della presentazione della richiesta dell'incentivo ([https://applicazioni.gse.it/GWA UI/](https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/)). Per informazioni è possibile inviare una mail a: supportopa@gse.it o contattare il numero di telefono 06 80113535);
- D. Devono essere sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'ente le seguenti DICHIARAZIONI:
- dichiarazione che le informazioni inserite nel sistema ai fini del calcolo del punteggio e gli allegati caricati sono conformi alla proposta progettuale candidata;
 - dichiarazione di conformità della proposta progettuale agli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché la completa regolarità della stessa sotto il profilo autorizzativo in relazione al livello di progettazione;
 - dichiarazione di impegno da parte dell'ente a mantenere la destinazione dell'edificio oggetto di intervento ad uso scolastico per tutta la durata del periodo di ammortamento del finanziamento concesso e nel rispetto della legge n. 23/96;
 - dichiarazione di impegno all'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica al termine dei lavori;
 - nel caso di proposte progettuali di cui alle tipologie "B", "c.1)" e "D" dell'art. 3, dichiarazione di possesso di idonea documentazione comprovante la sicurezza dello stabile ai livelli minimi previsti per gli edifici esistenti dal Decreto del 17.01.2018 del MIT "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, ovvero che l'edificio oggetto di intervento abbia un indice di rischio α ante operam $\geq 0,60$;
 - nel caso in cui l'ente non sia in possesso dell'analisi di vulnerabilità sismica, dichiarazione di impegno ad effettuare la predetta analisi entro i termini previsti dall'art. 20-bis comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017 n. 45, per le proposte progettuali relative ad edifici ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico;
 - eventuale dichiarazione attestante che con la realizzazione dell'intervento si procede alla dismissione di altro edificio in locazione passiva;
3. eventuale dichiarazione attestante che con la realizzazione dell'intervento si procede alla dismissione di edifici scolastici in attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'ente, per l'ottimizzazione e la riorganizzazione del servizio.

L'Ente deve presentare entro i successivi 10 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, presso l'Ufficio Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali della Regione Basilicata la documentazione (pareri, autorizzazioni, ecc.) e gli elaborati tecnici relativi alla proposta progettuale candidata, oltre ad eventuale altra documentazione utile a giustificazione dell'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di selezione.

Art. 6

Valutazione delle proposte progettuali

1. La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sul presente Avviso avverrà attraverso procedura valutativa "a graduatoria". Il piano regionale triennale dell'edilizia scolastica sarà costituito da 4 *sub-graduatorie*, ognuna relativa ad una tipologia di proposta progettuale ("A", "B", "C", "D") di cui all'art.3. Ai fini del posizionamento delle proposte progettuali nella graduatoria del *piano regionale triennale di edilizia scolastica*, le *sub-graduatorie* saranno ordinate in successione dalla tipologia "A" alla tipologia "D".
2. L'Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata curerà la gestione del procedimento di istruttoria, di verifica di ammissibilità e di valutazione delle candidature.

Lo stesso Ufficio definirà le modalità e i tempi degli aggiornamenti del piano regionale triennale dell'edilizia scolastica, anche alla luce delle innovazioni apportate dal "Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata -2018/2021- di cui alla D.G.R. n° 1450 del 29/12/2017.

3. Una Commissione tecnica preposta, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, composta dal:
- dirigente dell'Ufficio Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali della Regione Basilicata (con funzione di coordinatore);
 - dirigente o suo delegato dell'Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario della Regione Basilicata;
 - dirigente o suo delegato Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
- procederà alla:
- verifica dell'istruttoria, alla corretta attribuzione dei punteggi ed alla selezione degli interventi ammissibili a finanziamento ordinandoli in una graduatoria unica regionale.
4. La formazione della graduatoria del *piano regionale triennale di edilizia scolastica*, avverrà sulla base della documentazione presentata dagli enti, secondo le modalità di cui all'art. 5 ed in ragione dei criteri di cui al successivo art. 7, nel rispetto delle normative cogenti al livello nazionale e comunitario ed in particolare:
- dei principi indicati nel Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n. 47 del MEF adottato di concerto con il MIUR e con il MIT, per la redazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020;
 - della normativa in materia di appalti pubblici;
 - dei criteri definiti dall'avviso stesso.
5. Ai fini del posizionamento delle proposte progettuali nelle *sub-graduatorie*, in caso di parità di punteggio, avrà priorità quella candidata dall'ente con il maggior numero di edifici scolastici censiti *nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica*. In caso di ulteriore parità, prevarrà la proposta progettuale che sia corredata da una certificazione di sostenibilità ambientale (es. ITACA) ed infine quella interessante una maggiore popolazione scolastica, riferita all'anno scolastico 2017/2018.
6. Il *piano regionale triennale 2018-2020 dell'edilizia scolastica*, sarà approvato con provvedimento di Giunta della Regione Basilicata e sarà trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della formazione della *programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica*.
7. Si evidenzia che l'inserimento nella *Graduatoria Unica Regionale dell'edilizia scolastica* non dà diritto al finanziamento richiesto.
8. L'entità del contributo massimo, comprensivo di tutte le somme a disposizione e dell'IVA, calcolato sulla base del quadro economico dell'ultima fase progettuale approvata è fissato come segue:

- L'entità massima del contributo concedibile per le proposte progettuali appartenenti alla **tipologia "A"** come definita all'art.3, è fissato nel limite di **€ 2.500.000** e comunque lo stesso non deve eccedere i valori sotto riportati:

	Edifici scolastici	Palestre scolastiche
Proposte progettuali di tipologia "a.1)" e "a.2)"	1.400 €/mq	240 €/mc
Proposte progettuali di tipologia "a.3)" e "a.4)"	1.000 €/mq	170 €/mc
Proposte progettuali di tipologia "a.5)" e "a.6)"	800 €/mq	140 €/mc

- L'entità massima del contributo concedibile per le proposte progettuali appartenenti alla **tipologia "B"** come definita all'art.3, è fissato nel limite di **€ 1.000.000** e comunque lo stesso non deve eccedere i valori sotto riportati:

	Edifici scolastici	Palestre scolastiche
Proposte progettuali di tipologia "B"	400 €/mq	70 €/mc

- L'entità massima del contributo concedibile per le proposte progettuali appartenenti alla **tipologia "C"** come definita all'art.3, è fissato nel limite di **€ 2.500.000** e comunque lo stesso non deve eccedere i valori sotto riportati:

	Edifici scolastici	Palestre scolastiche
Proposte progettuali di tipologia "c.1)" e "c.2)"	1.200 €/mq	200 €/mc

- L'entità massima del contributo concedibile per le proposte progettuali appartenenti alla **tipologia "D"** come definita all'art.3, è fissato nel limite di **€ 500.000** e comunque lo stesso non deve eccedere i valori sotto riportati:

	Edifici scolastici	Palestre scolastiche
Proposte progettuali di tipologia "D"	400 €/mq	70 €/mc

9. Nel calcolo entità massima del contributo concedibile, di cui al comma precedente, il valore parametrico è applicato, per gli edifici scolastici, al valore della superficie utile e per le palestre scolastiche al valore del volume (calcolato come superficie utile x altezza interna) come desunti dall'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ed in particolar modo dalla scheda 10 -"dimensioni complessive dell'edificio (per edifici scolastici)" e dalla scheda 6

-“dati dimensionali dell'edificio scolastico (per le palestre scolastiche)”. Nel caso di proposte progettuali di cui alle tipologie “a.1)” e “a.2)”, i valori di superficie calpestabile e volume, sono quelli desumibili dal progetto. In caso di interventi di demolizione/ricostruzione il valore è comprensivo del costo di demolizione ed è calcolato sul volume della nuova costruzione.

10. La soglia di non convenienza economica di un intervento di adeguamento sismico rispetto alla nuova costruzione è fissata in 1.000 €/mq.
11. Il contributo è concesso a copertura delle spese ammissibili di cui al successivo art. 8 e potrà eventualmente essere integrato, costituendone la quota di cofinanziamento, con risorse aggiuntive a carico dell'ente proponente compresi eventuali agevolazioni ottenute con il conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e ss.mm.ii.) o con il ricorso all'istituto del credito sportivo (www.creditosportivo.it).
12. Il piano regionale triennale dell'edilizia scolastica sarà soggetto ad aggiornamenti nel corso dell'anno 2019 e dell'anno 2020. In tale sede si procederà all'aggiornamento dei punteggi relativamente ai seguenti criteri ed indicatori:
 - Criterio di valutazione 2 (LIVELLO DI PROGETTAZIONE SUCCESSIVO AL PRELIMINARE)
 - Indicatore V.2.1 - Livello di progettazione come definito dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.
 - Indicatore V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata;
 - Criterio di priorità specifico (RISCHIO SISMICO)
 - Indicatore R.2- Indice di rischio sismico α ante operam dell'edificio oggetto di intervento, risultante come da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, oppure in assenza della stessa calcolato così come previsto dall'Allegato A al presente Avviso”, in caso di verifica di vulnerabilità sismica effettuata successivamente alla candidatura;

Art. 7

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. La formazione delle sub-graduatorie delle proposte progettuali di tipologia “A”, avverrà sulla base dei criteri di seguito riportati.

CRITERIO DI PRIORITA' GENERALE (P)	INDICATORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO
CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	<i>P.1 -Tipologia di proposta progettuale di cui all'art 3 dell'avviso</i>		90
	• Tipologia a.1)	90	
	• Tipologia a.2)	90	
	• Tipologia a.3)	70	
	• Tipologia a.4)	70	
	• Tipologia a.5)	70	
	• Tipologia a.6)	15	
	• Tipologia B	10	
	• Tipologia c.1)	5	
	• Tipologia c.2)	5	
	• Tipologia D	0	

CRITERIO di VALUTAZIONE (V)	INDICATORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO
1. QUALITÀ DELLA PROPOSTA CON RIFERIMENTO AL MIGLIORAMENTO DELLE FRUIBILITÀ E FUNZIONALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI	<i>V.1.1 - Dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica (punteggi non cumulabili)</i>		9
	• Attuazione di piani di razionalizzazione della rete scolastica	2	
	• Dismissione di edifici scolastici in locazione passiva	4	
	<i>V.1.2 - Completamento lavori, mediante realizzazione di uno o più lotti funzionali appartenenti ad un progetto originale unitario già approvato e realizzato o in corso di realizzazione, misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento (A) ed il valore del progetto complessivo (B)</i>		
	• rapporto A/B $\leq 0,2$	0	
	• $0,2 < \text{rapporto A/B} < 0,5$	2	
	• rapporto A/B $> 0,5$	4	
	<i>V.1.3 - Attività di progettazione partecipata poste in essere ai fini della redazione del progetto (incontri pubblici con i portatori di interesse, ovvero scuola, famiglie, corpo docente, cittadinanza, ecc.).</i>		
• attività di partecipazione documentabile	1		

2. LIVELLO DI PROGETTAZIONE	V.2.1 - Livello di progettazione come definito dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. (in caso di proposte progettuali di tipo "A" candidate con un livello di progettazione definitivo o esecutivo non corredate da una verifica di vulnerabilità sismica in LC2, sarà attribuito comunque il punteggio relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica)		12
	• Progetto di fattibilità tecnica ed economica		
	• Progetto definitivo	2	
	• Progetto esecutivo	7	
	V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata (in caso di interventi di tipo "c.2") è attribuito il punteggio max di 5 punti)		
	• indice di rischio calcolato come da Allegato A	0	
	• prova di vulnerabilità LC1	0	
• prova di vulnerabilità LC2	2		
• prova di vulnerabilità LC3	5		
3. DISPONIBILITÀ AL COFINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA	V.3.1 - Cofinanziamento da parte dell'ente locale, mediante fondi propri, compresi eventuali agevolazioni ottenute con il conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e ss.mm.ii.) o con il ricorso all'istituto del credito sportivo (www.creditosportivo.it) e non derivanti da altre fonti di finanziamento statali, regionali o comunitari		3
	• nessun cofinanziamento	0	
	• cofinanziamento fino al 10%	1	
	• cofinanziamento dal 10% al 20%	2	
4. POPOLAZIONE SCOLASTICA PRESENTE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO	V.4.1 - Popolazione scolastica, riferita all'organico di diritto dell'a.s. 2017/2018 interessata dall'intervento		5
	• Fino a 50 alunni	0	
	• Da 51 a 150 alunni	1	
	• Da 151 a 250 alunni	2	
	• Da 251 a 500 alunni	3	
5. CAPACITÀ DELL'INTERVENTO DI CONSEGUIRE LA CONFORMITÀ E LA CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DALLE NORME DI SETTORE AI FINI DELL'AGIBILITÀ	V.5.1 - Tipologia di lavorazione (applicabile solo per interventi di tipo "a.3)", "a.4)", "a.5)", "a.6)", "B", "D")		20
	• Abbattimento barriere architettoniche	3	
	• Adeguamento alle norme igienico sanitarie	3	
	• Adeguamento impianto antincendio	3	
	• Adeguamento altri impianti tecnologici	3	
	• Bonifica amianto	1	
	• Messa in sicurezza elementi non strutturali (intonaci controsoffitti, parapetti, cornicioni, etc.)	1	
	• Efficientamento energetico (classe energetica post intervento: A4, A3, A2, A1)	1	
	V.5.2 - Edificio parzialmente, totalmente inagibile a seguito di ordinanza (applicabile solo per interventi di tipo "a.1)", "a.2)", "a.3)", "a.4)", "a.5)", "a.6)", "B")		
	• Edificio totalmente inagibile	5	
• Edificio parzialmente inagibile	1		

CRITERIO DI PRIORITA' SPECIFICO (R)	INDICATORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO
RISCHIO SISMICO	R.1 - Zona sismica (O.P.C.M. 3274/03 e ss.mm.ii. recepito con DGR n. 2450 del 3 novembre 2004 e ss.mm.ii.) alla data di presentazione della candidatura. (applicabile solo per interventi di tipo "A", ovvero "a.1)", "a.2)", "a.3)", "a.4)", "a.5)", "a.6)")		26
	• Zona 1	12	
	• Zona 2	6	
	• Zona 3	2	
	R.2 - Indice di rischio sismico α ante operam dell'edificio oggetto di intervento, risultante come da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, oppure in assenza della stessa calcolato così come previsto dall'Allegato A al presente Avviso. (applicabile solo per interventi di tipo "A", ovvero "a.1)", "a.2)", "a.3)", "a.4)", "a.5)", "a.6)")		
	• $\alpha = 0$	14	
	• $0 < \alpha \leq 0,1$	12	
	• $0,1 < \alpha < 0,2$	10	
	• $0,2 \leq \alpha < 0,4$	6	
	• $0,4 \leq \alpha < 0,60$	2	
	• $0,60 \leq \alpha$	0	

Art. 8

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Le spese e gli oneri ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle di seguito indicate:

- lavori relativi a opere edili ed impiantistiche, a misura e/o a corpo (art. 16 lettere a.1 D.P.R. 207/2010);
 - oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (art. 16 lettere a.2 D.P.R. 207/2010);
 - somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - lavori in economia compiutamente individuate nel progetto posto a base di gara ma escluse dall'oggetto dell'appalto (art. 16 lettera b1 D.P.R. 207/2010);
 - rilievi, accertamenti e indagini (art. 16 lettera b2 D.P.R. 207/2010), laddove applicabili in riferimento al grado di progettazione indicato dall'Ente beneficiario in sede di candidatura;
 - allacciamenti ai pubblici servizi (art. 16 lettera b3 D.P.R. 207/2010);
 - imprevisti (art. 16 lettera b4 D.P.R. 207/2010) dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) ove previsti nel quadro economico del progetto candidato;
 - spese per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (i cui corrispettivi devono essere calcolati secondo il D.M. 17 Giugno 2016 il cui documento dovrà essere materialmente allegato agli atti di gara), inclusi gli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (art. 16 lettera b7 D.P.R. 207/2010);
 - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 16 lettera b8 D.P.R. 207/2010);
 - spese per commissioni giudicatrici (art. 16 lettera b9 D.P.R. 207/2010);
 - spese per pubblicità (art. 16 lettera b10 D.P.R. 207/2010);
 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 16 lettera b11 D.P.R. 207/2010);
 - I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (art. 16 lettera b12 D.P.R. 207/2010). L'IVA, nei limiti di legge, è ammessa solo qualora realmente e definitivamente sostenuta dall'ente attuatore e non recuperabile, nonché riferita a voci di spese inerenti il progetto di che trattasi. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile;
 - forniture (acquisti di attrezzature, dotazioni strumentali, mobili e arredi):
 1. nella misura max del 5% per le tipologie "A" e "C";
 2. nella misura max del 10% per le tipologie "B" e "D";

N.B. la spesa per l'acquisto di arredi scolastici non può essere superiore al 20% dell'importo relativo all'acquisto delle forniture;

N.B. la spesa per le forniture deve essere compresa nell'importo richiesto, nei limiti dell'entità del contributo massimo;
 - Tassa per Autorità di vigilanza LL.PP. e per il rilascio visti e pareri.
2. Fino alla chiusura degli interventi, la Regione Basilicata si riserva il giudizio di ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
 3. L'importo dei lavori relativi agli interventi da realizzare deve essere calcolato con riferimento al *Prezziario Regionale 2017* approvato con DGR n. n. 663 del 30/06/17.
 4. Eventuali varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi espressamente individuati all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 14 del medesimo articolo.
 5. Non saranno ritenute ammissibili:
 - lavori in economia ed imprevisti la cui somma superi il tetto del 10% dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza);
 - spese per aggiornamenti progettuali relativi all'ultimo livello di progettazione approvato ed oggetto di candidatura al presente Avviso;
 - spese per demolizioni di fabbricati non adibiti all'attività scolastica;
 - spese per bonifiche di terreno;

- spese per ammende, penali e controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.lgs. 50/2016 e gli interessi per ritardati pagamenti;
- spese di funzionamento in generale;
- spese per materiale didattico di consumo e supporti digitali;
- spese per traslochi e comunque inerenti allo sgombero degli edifici scolastici oggetto di intervento;
- spese per cui non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo le norme vigenti;
- eventuali maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori non ricompresi nel quadro economico riapprovato a seguito di gara.

Art. 9

Dotazione finanziaria dei piani annuali di cui al D.M. 03.01.2018 e ripartizione delle risorse

1. Per il finanziamento dei singoli piani annuali 2018-2019-2020, sono destinate le risorse di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018.
2. La dotazione finanziaria è a valere sulle risorse di cui all'art. 10 del decreto legge n. 104 del 2013 che consentiranno alla Regione Basilicata l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Il MIUR di concerto con il MEF e con il MIT provvede, con decreto da adottare entro 90 giorni dalla avvenuta adozione del decreto di approvazione della programmazione nazionale, ad autorizzare l'utilizzo delle ulteriori risorse di cui al cap 7106 del bilancio di previsione del MIUR.
3. Le risorse di cui al comma precedente, saranno ripartite nel seguente modo:
 - Amministrazione provinciali: 40%
 - Amministrazione comunali: 60%.
4. Dalla quota destinata alle Amministrazioni comunali, saranno finanziati nei singoli piani annuali 2018-2019-2020, prioritariamente un numero di interventi per amministrazione comunale in relazione al numero di edifici scolastici di propria competenza, in particolare:
 - 1 proposta progettuale per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell'anagrafe fino a 5;
 - 2 proposte progettuali per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell'anagrafe compreso tra 6 e 10;
 - 3 proposte progettuali per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell'anagrafe superiore a 10.
5. La quota destinata alle Amministrazioni provinciali, avrà il seguente ripartito finanziario:
 - Amministrazione Provinciale di Potenza 2/3;
 - Amministrazione Provinciale di Matera 1/3.
6. Al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse e di non lasciare interventi parzialmente finanziati, potranno essere attuate delle compensazioni fra categorie di riparto.
7. Potranno in ogni caso essere finanziati nei singoli piani annuali 2018-2019-2020, proposte progettuali:
 - che siano corredate di verifica di vulnerabilità sismica condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2;
 - che abbiano un livello di progettazione almeno definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii redatto nel caso di proposte progettuali di cui alla lettera "A" dell'art. 3, sulla base della suddetta verifica di vulnerabilità sismica.
8. L'importo finanziato con i *piani annuali*, non è cumulabile con qualsiasi altro finanziamento a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, concesso per lo stesso progetto che abbia avuto esito favorevole, o il cui *iter* procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario.
9. In caso di ammissione a finanziamento:
 - a) l'ente beneficiario è tenuto a fornire tempestivamente a seguito di eventuale richiesta da parte della Regione Basilicata, a mezzo posta elettronica certificata, tutti gli atti comprovanti le attestazioni dichiarate nella procedura informatizzata;
 - b) l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere precisazioni relative alle informazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'ente, trasmesse in sede di candidatura, qualora non risultassero coincidenti o coerenti con i dati contenuti negli atti comprovanti le attestazioni dichiarate o presenti all'interno dell'archivio *dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica*;
 - c) l'ente Beneficiario, entro 30 gg dall'assegnazione del contributo, si impegna a perfezionare, qualora mancanti, gli adempimenti di cui all'art 21 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento all'inserimento della proposta

- progettuale candidata, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ovvero nel Piano Operativo Triennale, pena la revoca del finanziamento;
- d) l'ente beneficiario, ove concorra al finanziamento dell'intervento attraverso un cofinanziamento, entro 30 gg dalla dall'assegnazione del contributo, si impegna all'assunzione dell'impegno contabile delle somme di cui il medesimo dovrà farsi carico, pena la revoca del finanziamento.
10. Le eventuali economie di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal MIUR e riassegnate dallo stesso, prioritariamente, agli interventi presenti nei piani delle Regioni. Dette economie non sono quindi nella disponibilità della stazione appaltante per eventuali ulteriori spese. Con la voce "economie di gara" si intendono le somme derivanti dai ribassi delle procedure di gara (lavori e servizi di ingegneria) più la corrispondente percentuale di aliquota IVA, e cassa previdenziale laddove applicabile, che sia stata conseguentemente rideterminata a seguito di gara.

Art. 10

Cause di revoca del finanziamento dei piani annuali di cui al Decreto del 03.01.2018

1. Nel caso di inadempienza, per responsabilità diretta o indiretta, rispetto agli impegni assunti ed agli obblighi derivanti dal finanziamento concesso, si procederà alla revoca e all'eventuale recupero del contributo concesso ed erogato, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - b) mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini stabiliti dal decreto di autorizzazione all'utilizzo delle risorse;
 - c) mancata presentazione, entro i termini previsti dall'art. 9 punto 9, degli atti comprovanti le attestazioni dichiarate mediante la procedura informatizzata;
 - d) utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle previste dal presente avviso.
 - e) aver avviato le procedure di gara, ovvero le procedure di affidamento dei lavori, in data antecedente all'autorizzazione di cui al punto 2 dell'art. 9;
 - f) modifiche e/o varianti progettuali non conformi alla normativa vigente;
 - g) il venir meno delle condizioni e dei presupposti richiesti per la concessione del finanziamento;
 - h) La sostanziale difformità tra il progetto finanziato e l'opera realizzata;
 - i) La difformità della documentazione prodotta dall'ente beneficiario rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale dell'ente, anche in relazione ai dati presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale;
 - j) dichiarazioni mendaci;
 - k) gravi ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi.
2. La revoca sarà disposta con atto dirigenziale del dirigente dell'Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
3. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento finanziato, devono darne tempestiva comunicazione mediante lettera trasmessa a mezzo pec. Le spese eventualmente sostenute restano a carico dell'ente beneficiario e, qualora sia stata già erogata parte del contributo, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione di tale somma.

Art. 11

Verifiche e controlli

1. In ogni fase del procedimento la Regione Basilicata può disporre controlli ed ispezioni, sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento del finanziamento assegnato. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni, fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento. La Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente beneficiario.

3. L'ente beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, in favore delle autorità di controllo regionali, nazionali.
4. La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono l'Amministrazione regionale nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di edilizia scolastica, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione, direzione e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane di esclusiva competenza degli stessi.
5. Gli amministratori e i funzionari degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti ottenuti, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso dell'edificio scolastico per un periodo minimo di 10 (dieci) anni dalla data di concessione del finanziamento.
6. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. saranno sottoposte da parte della Regione ai controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 71 e 72 dello stesso D.P.R. e, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, sarà disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla graduatoria.
7. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 12 Norme di salvaguardia

1. La Regione rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero derivare dalla realizzazione dell'intervento finanziato, nonché dalle responsabilità specifiche di rispondenza dello stesso alle normative vigenti.
2. La Regione resta, altresì, estranea al riconoscimento di eventuali importi dovuti per interessi legali e moratori che dovessero maturare per eventuali ritardi tra la data della richiesta e la data di effettivo accreditamento dell'erogazione.
3. Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva di revocare il presente Avviso senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna pretesa in merito alla proposta inoltrata

Art. 13 Informazioni Generali

1. L'ente beneficiario è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.
2. Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, sarà pubblicato sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it – sezione "Avvisi e Bandi".

Gli enti locali interessati dovranno presentare la propria candidatura on line tramite la piattaforma informatica "Centrale Bandi" compilando l'istanza di candidatura con quadro economico - piano finanziario dell'intervento e scheda di autovalutazione, disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it – Sezione "Avvisi e Bandi".

Allegati:

ALLEGATO A: Valutazione dell'indice di rischio α ante operam.

I valori di capacità indicati nella seguente procedura sono convenzionali e possono essere utilizzati unicamente allo scopo di definire una graduatoria per le finalità del provvedimento. Essi non possono in alcun modo essere assunti e utilizzati come valori effettivi dell'indice di rischio, che possono solo essere determinati attraverso analisi effettuate ai sensi delle NTC vigenti.

Il punteggio relativo all'indicatore R.2 sarà attribuito attraverso la conoscenza dell'indice di rischio $\alpha = I_R$, come descritto nel seguito:

- a) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC08 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, I_R è dato dal rapporto capacità / domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione;
- b) nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi dell'OPCM 3274 e smi condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, I_R è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione, modificando la domanda sulla base della pericolosità sismica attuale. In mancanza di più precise determinazioni, qualora ne ricorrano le condizioni, è possibile trasformare l'indice di rischio utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indici_di_rischio.xls
- c) qualora non si disponga di una verifica sismica conforme ai punti a) o b) I_R viene valutato come:

$$I_R = S_{ca,g,c} / S_{da,g,d}$$

dove:

$a_{g,d} S_d$ = ancoraggio dello spettro di domanda al suolo effettivo del sito di costruzione per la verifica dello stato limite di salvaguardia della vita;

$a_{g,d}$ = domanda riferita a suolo rigido e pianeggiante per la verifica dello stato limite di salvaguardia della vita, pari all'accelerazione al suolo attesa al sito di costruzione con periodo di ritorno di 712 anni, $a_g(T_R=712, \text{suolo A})$.

$S_d = S_{S,d} S_T$ = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per $a_{g,d}$. In mancanza di più precise determinazioni si assumerà, convenzionalmente, un suolo di categoria B;

$a_{g,c} S_c$ = capacità della struttura su suolo effettivo del sito di costruzione, intesa come ancoraggio dello spettro di risposta su suolo effettivo del sito di costruzione che produce il raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita;

$a_{g,c}$ = capacità della struttura riportata a suolo rigido e pianeggiante;

$S_c = S_{S,c} S_T$ è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche valutate per $a_{g,c}$;

$a_{g,c} S_c$ viene valutato come nel seguito descritto

- c.1) se l'edificio è stato progettato successivamente all'entrata in vigore della normativa sismica per le costruzioni ed alla classificazione sismica riferite al sito di costruzione, $a_{g,c} S_c$ viene valutato a partire dalla seguente tabella:

Tabella 1: valori di $a_{g,c} S_c / g$ in funzione dell'epoca di costruzione e della classificazione sismica all'epoca di costruzione

Epoca di progettazione \ Zona o categoria sismica dell'epoca di progettazione	I	II	III
Dopo il 1915	0.25	--	--
Dopo il 1930	0.27	0.19	--
Dopo il 1935	0.20	0.14	--
Dopo il 1984	0.26	0.19	0.11
Dopo il 1996	0.28	0.20	0.12
Secondo OPCM3274	0.42	0.30	0.18

Nota: i valori in tabella derivano da una uguaglianza tra taglio resistente alla base e taglio agente alla base, nell'ipotesi di uguaglianza degli spostamenti:

$$V_{Ed} = \frac{a_g}{g} S_s S_T F_o \Gamma W = V_{Rd} = C_{Rd} \mu W = \alpha C \mu W$$

C è il coefficiente di taglio alla base in termini di verifiche alle tensioni ammissibili, C_{Rd} in termini di stato limite ultimo, μ il fattore che consente il passaggio da verifiche alle tensioni ammissibili a stato limite ultimo, α il coefficiente di partecipazione, Γ la capacità di deformazione espressa in termini di duttilità globale, W il peso della struttura. Si ha:

$$\frac{a_g}{g} S_s S_T = \frac{\alpha \mu}{\Gamma F_o} C$$

Si è adottato $\mu=1.75$, $\alpha=0.80$, $F_o=2.5$, $\Gamma=2.0-2.2-2.3-3.0-3.2$ per anni di costruzione dopo il 15-30-35-84-96 con esclusione di opcm3274 dopo la quale si assume implicitamente elevata duttilità;

- c.2) nel caso di edificio adeguato sismicamente $a_{g,c} S_c$ viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l'epoca di progettazione dell'intervento di adeguamento sismico;
- c.3) nel caso di edificio migliorato sismicamente $a_{g,c} S_c$ viene valutato come nel caso c.1) assumendo come epoca di costruzione l'epoca di progettazione dell'intervento di miglioramento sismico e riducendo i valori riportati in tabella per il livello di miglioramento raggiunto, o, convenzionalmente, per 0.6 nel caso non sia disponibile il dato;
- c.4) edifici progettati sismicamente prima del 1996 con telai o pareti in una sola direzione si considerano come progettati ai soli carichi verticali (punto c.5);

c.5) nel caso di edifici progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione, anche nel caso di successivi interventi di rafforzamento che non rientrano nelle fattispecie dell'adeguamento o miglioramento sismico, I_R viene determinato a partire dalle caratteristiche tipologiche dell'edificio:

Tabella 2: valori di $a_{g,c}S_c/g$ per edifici in muratura o misti progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione

Strutture verticali	Strutture orizzontali	$a_{g,c}S_c/g$
Muratura di scarsa qualità (Pietra arrotondata, a sacco, non rinforzata)	qualsiasi	0.06
Muratura di media qualità (Pietra semi squadrata, con listature, collegata nello spessore, muratura rinforzata con iniezioni di malta)	Flessibili	0.08
	Semirigidi	0.10
	Rigidi	0.11
Muratura di buona qualità (pietrame squadrato, mattoni apparecchiati nello spessore, muratura rinforzata con betoncino armato, CAM, ecc)	Flessibili	0.12
	Semirigidi	0.13
	Rigidi	0.14

In tutti i casi, la presenza sistematica di catene, tiranti o cordoli implica un aumento del 20% dei valori riportati in tabella.

Per la definizione del tipo di muratura e di orizzontamento si può far riferimento a quanto contenuto nel manuale di compilazione della scheda Aedes.

Tabella 3: valori di $a_{g,c}S_c/g$ per edifici in cemento armato o acciaio progettati prima dell'entrata in vigore della classificazione e normativa sismica o in zone non classificate all'epoca della costruzione

Strutture verticali	$a_{g,c}S_c/g$
Strutture a telaio in una sola direzione	0.06
Strutture con pareti/nuclei/controventi in una sola direzione	0.06
Strutture a telaio in due direzioni	0.10
Strutture con pareti/nuclei/controventi in due direzioni	0.14

d) Carenze strutturali per edifici del caso c)

Per edifici non progettati sismicamente o progettati sismicamente fino al DM96 compreso nel caso di presenza di carenze strutturali gravi i valori di capacità riportati al punto c) vengono ridotti come descritto nel seguito:

Tabella 4: Fattori riduttivi di $a_{g,c}S_c$ per edifici non sismicamente progettati o progettati sismicamente fino al DM96 compreso

Carenze	Fattore riduttivo
Edifici in cemento armato o acciaio	
Presenza di pilastri corti	0.80
Distribuzione irregolare di tamponature rigide e resistenti tali da determinare concentrazioni di domanda di deformazione in singoli piani o in parti in pianta della costruzione (ad es. piano pilotis, tamponature solo su un lato o due lati consecutivi, etc.)	0.80
Irregolarità di forma in pianta o in altezza	0.80
Edifici in muratura o misti	
Presenza di aperture vicine agli spigoli, aperture non allineate in verticale, canne fumarie nello spessore della muratura, nicchie frequenti	0.80
Presenza di tetti spingenti e/o molto pesanti	0.80
Malta degradata	0.80

Nel caso di compresenza di più carenze strutturali si considereranno tutti i fattori correttivi corrispondenti.